



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato in GU il nuovo Decreto Ristori
COVID-19: nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

CNDCEC: pubblicato il secondo numero dell'Osservatorio internazionale sulla crisi d'impresa
Publicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Clausola penale e contratto preliminare: inefficace se non ribadita nel definitivo
Trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda
Nullità del contratto e natura imperativa delle norme tributarie

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Contratti part-time: violazione delle clausole flessibili e risarcimento simbolico del danno

Publicato in GU il nuovo Decreto Ristori

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori) recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19. In particolare, tenendo conto dell'attuale periodo emergenziale e delle relative misure restrittive imposte dal Governo, il Decreto Ristori introduce alcune disposizioni di sostegno economico, afferenti le seguenti tematiche: i) contributi a fondo perduto in favore delle imprese; ii) proroga della Cassa Integrazione; iii) esonero dal versamento dei contributi previdenziali; iv) credito d'imposta sugli affitti; v) cancellazione della seconda rata IMU; vi) misure a favore dei lavoratori dello spettacolo e del turismo; vii) fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti; viii) reddito di emergenza; ix) indennità da ottocento euro per i lavoratori del settore sportivo; x) sostegno allo sport dilettantistico; xi) contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca; xii) misure di rafforzamento in materia di salute e sicurezza; xiii) misure specifiche per il settore giustizia.

[torna su](#)

COVID-19: nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

DPCM del 24 ottobre 2020– misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 265, il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020, recante misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid-19, che resterà in vigore fino al 24 novembre 2020. Tra le molteplici prescrizioni, si segnala il rinvio al rispetto sull'intero territorio nazionale da parte di tutte le attività produttive industriali e commerciali, dei "contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12", nonché, "il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14".

Tra gli allegati al DPCM si segnalano inoltre le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" contenenti indirizzi operativi specifici circa le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio (tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*) in relazione ai singoli settori di attività.

[torna su](#)

CNDCEC: pubblicato il secondo numero dell'Osservatorio internazionale sulla crisi d'impresa

CNDCEC – Osservatorio internazionale sulla crisi d'impresa n. 2, del 26 ottobre 2020

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il secondo numero dell'Osservatorio internazionale sulla crisi d'impresa relativo alle novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi mesi relative all'insolvenza in ambito transnazionale. In particolare, il documento in commento analizza le misure straordinarie varate dai Governi nazionali per fronteggiare la crisi epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, nonché le pronunce rilevanti adottate in questo ultimo periodo in ordine all'insolvenza di grandi gruppi, accentuata o provocata dalla pandemia, che evidenziano profonde e sistemiche crisi di alcuni settori e attività di impresa. Inoltre, il documento fornisce importanti spunti di riflessione sulle modifiche normative inerenti al diritto societario e all'implementazione di nuove procedure di ristrutturazione stragiudiziale delle controversie, come già sta accadendo in Germania, in Olanda e in Grecia.

[torna su](#)

Publicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 del 19 ottobre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 del 19 ottobre 2020, il “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”. Il rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Tale sistema adopera un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”. L’impresa ottiene il punteggio base di una “stelletta” (★), qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del Regolamento attuativo. Il punteggio base potrà poi essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre “stellette” (★★★). Ai sensi del citato art. 3 del Regolamento, l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (o, in alternativa, di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa) comporta il conseguimento di un “+”. Ai sensi del medesimo Regolamento costituiscono cause ostantive all’attribuzione del rating la condanna dell’impresa per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

[torna su](#)

Clausola penale e contratto preliminare: inefficace se non ribadita nel definitivo

Corte di Cassazione – II Sezione Civile – Sentenza del 23 ottobre 2020, n. 23307

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la clausola penale prevista nel contratto preliminare, così come qualsiasi altra pattuizione, non ha efficacia se non ribadita nel contratto definitivo. In sostanza, la Suprema Corte, superando un’isolata decisione richiamata a fondamento della sentenza impugnata, che assegnava alla clausola penale una sua autonomia e pertanto non la riteneva tacitamente rinunciabile, ha ribadito che l’unica fonte di diritti ed obblighi è costituita dal contratto definitivo, il quale supera e sostituisce i patti anteriori allo stesso. Nel caso in questione, la Corte di Cassazione esclude la riviviscenza tacita della clausola penale di cui al preliminare, non ribadita nel contratto definitivo, poiché, contrariamente alla volontà espressa nel contratto definitivo, si tradurrebbe in una riserva di agire per ottenere l’importo pecuniario previsto dalla clausola penale. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, solo una espressa nuova volontà delle parti contraenti ribadita nel definitivo o prevista in apposito patto successivo può far sopravvivere le clausole contenute nel preliminare.

[torna su](#)

Trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 22 ottobre 2020, n. 23174

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITA'

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha delineato alcuni profili dell'istituto della trasformazione societaria con riferimento ad una trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda. Preliminarmente, la Suprema Corte ricorda che l'istituto della trasformazione ricomprende fenomeni diversi e anche molto lontani tra loro come la trasformazione di una S.r.l. in una S.p.A. ex art. 2500 c.c. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), la c.d. trasformazione regressiva di società, quale ad esempio data dal transito da una S.r.l. a una S.n.c., o ancora la trasformazione da organizzazione societaria a struttura di altra conformazione. In tale contesto, spicca in modo particolare la fattispecie di trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda, dal momento che quest'ultima non risulta considerata nei termini di autonomo soggetto di diritti (né come fenomeno di distinta imputazione, né come espressione di una propria responsabilità patrimoniale), con la conseguenza che la trasformazione acquista anche i tratti di una vicenda circolatoria di beni e diritti, implicante il mutamento del regime di responsabilità patrimoniale di cui alla precedente struttura giuridica. Infatti, nella fattispecie di trasformazione di una S.r.l. in comunione di azienda, all'autonomia patrimoniale dell'ente originario viene a fare seguito la sussistenza dei molteplici patrimoni propri degli ex soci coinvolti (e ora comproprietari), con correlato concorso sui patrimoni medesimi dei rispettivi loro creditori particolari. A questo proposito, la Corte di Cassazione specifica che l'istituto della trasformazione non ha in sé la forza di mutare retroattivamente il regime di responsabilità relativo alla struttura precedente al compimento dell'operazione. Perciò, per i creditori di titolo anteriore al verificarsi della trasformazione deve trovare applicazione il regime di responsabilità che è proprio della struttura precedente alla predetta operazione mentre i creditori di titolo posteriore al compiersi dell'operazione si avvantaggiano di quello che connota la nuova struttura. Ad avviso della Suprema Corte, inoltre, la mera circostanza che, con la trasformazione, i rapporti in essere proseguano con l'ente trasformato è un aspetto che non incide in alcun modo sul regime di responsabilità patrimoniale anteriore e posteriore al compimento dell'operazione. Infine, la Corte affronta anche il tema della fallibilità dell'ente originario (nel caso di specie una S.r.l.) e dell'ente trasformato: specificando, quanto al primo, che resta applicabile l'art. 10 della L. fallimentare nella misura in cui il presupposto della cancellazione dal Registro delle Imprese, previsto da tale norma, non è inficiato dal fatto che tale cancellazione è avvenuta a causa della trasformazione, per cui l'ente originario resta fallibile entro un anno dalla cancellazione. Quanto all'ente trasformato, invece, la fallibilità dipenderà in concreto dalla circostanza che lo stesso eserciti o meno attività di impresa

[torna su.](#)

Nullità del contratto e natura imperativa delle norme tributarie

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 13 ottobre 2020, n. 22126

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative un accordo integrativo, concluso *a latere*, relativo a un contratto di locazione ad uso non abitativo e celante un patto occulto di maggiorazione del canone, in quanto il patto era stato stipulato al fine di eludere la normativa di natura tributaria contenuta nella disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, anche se la giurisprudenza di legittimità in passato aveva adottato un orientamento tendente a negare che tale normativa fiscale avesse carattere imperativo, affermando così un principio di non interferenza fra le regole del diritto tributario e quelle attinenti alla validità civilistica degli atti, nel tempo si è affermata nella stessa Corte una diversa linea di pensiero che, sulla scorta di indicazioni di carattere storico-sistemico ed etico-costituzionale, tende a riconoscere un principio generale di inferenza/interferenza dell'obbligo tributario con la validità del negozio, atteso che si è al cospetto di disposizioni di carattere speciale (*leges speciales*), e dunque prevalenti sulle norme di carattere generale.

La Suprema Corte pertanto chiarisce che tali disposizioni non costituiscono prescrizioni di esclusivo carattere tributario, ma introducono regole di diritto civile, comminando una speciale nullità derivante dalla violazione di disposizioni di carattere tributario.

[torna su](#)

Contratti part-time: violazione delle clausole flessibili e risarcimento simbolico del danno

Tribunale di Messina – Sentenza del 6 ottobre 2020, n. 1261

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

Il Tribunale di Messina, con la sentenza in commento, ha ribadito che l'eventuale illegittimità o nullità delle clausole elastiche ed anche di quelle flessibili non comportano, necessariamente, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, ma il diritto del lavoratore al riconoscimento di una indennità risarcitoria, in ragione della maggiore disponibilità richiesta al lavoratore. La fonte di tale risarcimento è il D.lgs. 61/2000 art. 8 comma 2-bis, che prevede espressamente, nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i limiti di cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9, la corresponsione, in favore del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione, di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno. Nel caso di specie la ricorrente, in qualità di lavoratrice con orario part-time addetta a mansioni promiscue di maschera, cassiera e barista presso una multisala, lamentava che il datore di lavoro avrebbe abusato di una clausola elastica inserita nel contratto di assunzione, adibendola sistematicamente a turni fuori dall'orario di lavoro contrattualmente pattuito, compresi turni notturni. Eccepiva pertanto la violazione del D.lgs. n. 61/2000 e del CCNL. Il Tribunale ha dunque riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'erogazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 comma 2-bis D.lgs. n. 61/2000, per la violazione della normativa in materia di clausole elastiche e il diritto alla corresponsione della maggiorazione del 10% prevista dal CCNL, condannando altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it